

di ferro dall'estero fatte da veneziani nelle provincie di Calabria, Basilicata e Terra d'Otranto.

44. — 1599, Febbraio 4. — c. 94 t.^o — Bartolomeo (Salvadego) cav. e consultore ai savi del Collegio (in volgare). Essendo addetto al commissario veneziano Alvise Mocenigo al tempo della trattazione delle questioni con Alfonso ultimo duca di Ferrara, compose un trattato giuridico relativo alle alluvioni, e lo offre (n. 45), pensando far cosa grata alla Signoria, insieme con un altro sopra la giurisdizione sul Po (n. 46), e li trasmette col mezzo del segretario (Marco ?) Ottoboni.

Data in Padova.

45. — S. d. (1599, Febbraio 4). — 95.-104 t.^o — Consulto di Bartolomeo Salvadego circa la giurisdizione sui terreni prodotti dalle alluvioni del Po in mare. In esso si tratta: della formazione delle alluvioni, del trasporto su esse della proprietà privata e della giurisdizione; la giurisdizione di Venezia si estende a tutto l'Adriatico, gli estuari del Golfo stanno nel Dogado; i documenti dell'Archivio sono testimonianze valide; il magistrato delle acque vende ed affitta i terreni alluvionali; il diritto su una cosa si estende a quanto vi è inseparabilmente coerente, aumentandosi un territorio si dilata la giurisdizione; se i confini d'un territorio sono formati da fiumi o dal mare, questi saranno sempre confini; ciò vale e pel dominio privato e pel pubblico; l'alluvione non cambia giurisdizione; il territorio veneto ha per confini il mare, gli estuari del Golfo e il Po di Goro; quello ferrarese si estende fino al mare escludendo gli estuari; il Po delle Fornaci non era l'alveo ordinario del fiume; ammesso che il comitato di Ferrara fosse stato compreso nell'Esarcato, i suoi confini non vengono al di qua del Po di Goro, il territorio di Loreo va fino al detto Po di Goro; cambiato l'alveo del fiume, non si alterano i confini della diocesi; nè le alluvioni mutano i confini dei feudi; le ragioni desunte dall'uso e dall'osservazione superano le altre; non sempre la giurisdizione deriva dal territorio; l'incremento territoriale derivato da alluvione non è latente, quindi non accresce il dominio dei confinanti; i confini antichi congetturati o provati non si mutano per prescrizione; il fiume ch'è confine fra due territori deve considerarsi in relazione al tempo in assunse tale funzione; esistendo un canale qual confine fra due territori, le alluvioni non spettano a chi sta al di là di esso; le due giurisdizioni s'incontrano nel mezzo dell'alveo; è falso che la giurisdizione ferrarese si estenda fino a Portoviro al castello di Ariano; il non uso dei propri diritti per parte dei feudatari non pregiudica quelli del signore, il feudatario perde il feudo se non adempie le condizioni volute; facoltà che non si perdono pel non uso; l'alluvione non muta i confini stabiliti nè la giurisdizione, quindi ciò che era di Venezia prima dell'alluvione vi resta. — Nello scritto, oltre parecchi autori, sono nominati: una lettera del podestà di Chioggia del 7 settembre 1481 circa questioni confinarie con Ferrara; una sentenza del collegio di Pavia in questione fra due fratelli Gonzaga per